

## Le forme di discriminazione e di violenza nei confronti delle donne : possiamo ancora cambiare il mondo ? <sup>(1)</sup>

Antonietta Confalonieri (\*) – Andrea Avesani (\*\*)

**Sommario: 1. La 49<sup>a</sup> Sessione del Comitato ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne. - 2. Gli interventi normativi. - 3. Il "Piano Nazionale contro la violenza di genere e lo *stalking*". - 4. Le iniziative culturali. - 5. Il mondo reale e la sua quotidianità. - 6. Conclusioni.**

### 1. La 49<sup>a</sup> Sessione del Comitato ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne.

New York è stata, ancora una volta, la *location* della 49<sup>a</sup> Sessione del Comitato ONU che periodicamente verifica lo stato di attuazione in tutti i Paesi del mondo della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne <sup>(2)</sup>.

Attualmente la Convenzione (meglio conosciuta con l'acronimo *CEDAW*) porta le firme di 187 Stati <sup>(3)</sup>, incluse quelle apposte nel 2011 da Albania, Repubblica Ceca, Kuwait e Nauru; sempre nello stesso anno gli Stati del Ghana e Seychelles hanno firmato anche il Protocollo Addizionale <sup>(4)</sup> che giunge, così, ad un totale di 102 ratifiche.

La 49<sup>a</sup> Sessione - svoltasi dall' 11 al 29 Luglio 2011 - ha visto come protagonisti otto Stati <sup>(5)</sup>, che hanno instaurato un proficuo dialogo con il Comitato il quale, in virtù dei *reports* riguardanti l'ultimo biennio, ha potuto fare il punto della effettiva implementazione della Convenzione, nonché del suo Protocollo Addizionale.

---

<sup>1</sup> (\*) Avvocato, docente di Teoria generale del processo, Università di Urbino

(\*\*) Ufficiale di Polizia Giudiziaria della Polizia di Stato, cultore di diritto processuale penale comparato, Università di Urbino

<sup>2</sup>) L'articolo sintetizza le opinioni degli Autori contenute nel c.d. Alternative-Report (OBSERVATIONS ON THE SIXTH PERIODIC REPORT OF ITALY TO THE COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN) predisposto dall'Unione forense per la tutela dei diritti umani e trasmesso al "Committee on the Elimination of Discrimination Against Women" per i lavori della 49<sup>a</sup> Sessione, New York 11-29 luglio 2011.

<sup>3</sup>) *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979.*

<sup>4</sup>) Tale numero acquista il giusto rilievo se rapportato a quello dei 193 Stati membri dell'ONU (e quelli c.d. "osservatore ONU").

<sup>5</sup>) *Optional Protocol to the Convention on the Elimination of Discrimination against Women*

<sup>5</sup>) Hanno partecipato alla 49<sup>a</sup> sessione gli Stati del Costa Rica, Djibouti, Etiopia, Italia, Nepal, Repubblica di Corea, Singapore e Zambia. Tutti i documenti dei lavori della 49<sup>a</sup> sessione del Comitato sono consultabili in <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws49.htm>

Nelle battute conclusive Silvia Pimental, Presidente del *Committee on the Elimination of Discrimination Against Women* <sup>(6)</sup>, ha indicato l'entità dell'intervento delle numerose ONG's che, con le loro osservazioni, hanno fornito un significativo contributo all'opera del Comitato <sup>(7)</sup>. Tra queste va segnalata la presenza dell'Unione forense per la tutela dei diritti umani che da anni partecipa vivamente alle procedure di monitoraggio internazionale sul rispetto da parte dell'Italia dei vari Trattati ONU ratificati in materia di diritti umani. Con l'ausilio di alcuni esperti nazionali è stato, infatti, predisposto e trasmesso al Comitato una sorta di *alternative report* <sup>(8)</sup> nel quale sono state approfondite alcune questioni oggetto della *list of issues* predisposta dal Comitato stesso <sup>(9)</sup> e sulla quale il Governo italiano ha preparato il proprio rapporto <sup>(10)</sup>.

L'agenda delle due settimane newyorchesi aveva all'ordine del giorno i principi della Convenzione e del suo Protocollo Addizionale ma, insieme, sono stati vagliati i temi oggetto di Raccomandazioni Generali quali le conseguenze economiche del matrimonio e del suo scioglimento, le pratiche lesive della integrità personale, l'accesso alla giustizia.

L'importante Sessione, impreziosita da un dibattito ad altissimo livello cui hanno partecipato oltre 300 persone, ha portato ad adottare una Raccomandazione Generale sulla protezione dei diritti delle donne nei conflitti armati e nelle situazioni loro connesse. Tale protezione deve esistere in ogni tipo di conflitto ricomprendendo, così, sia le violazioni commesse durante i conflitti armati propriamente detti (internazionali e nazionali), sia quelle che si realizzano in occasione di violenze estreme e rivolte civili, sebbene non classificabili come un vero e proprio "conflitto armato".

Pramila Patten, Presidente del "*CEDAW's Working Group on the human rights of women in armed conflict and post-conflict*" ha rimarcato che "*al di là dei noti casi di violenza sessuale e stupro di massa in tempo di guerra, le esperienze femminili palesano ricorrenti violazioni dell'inderogabile diritto alla vita, ovvero ipotesi di tortura, esecuzioni sommarie ed arbitrarie, dislocamenti e violazioni dei diritti socio economici*".

Nel tirare le somme, il Presidente Pimental ha evidenziato come nei Paesi presenti all'incontro esistano ancora oggi degli stereotipi e delle prassi conservatrici che frenano il progressivo riconoscimento dei diritti delle donne.

Con espresso riferimento alla situazione italiana, il Comitato <sup>(11)</sup> ha constatato con preoccupazione la rappresentazione delle donne come oggetti sessuali, nonché gli

---

<sup>6</sup> ) Il Comitato è formato da 23 esperti provenienti da tutto il mondo e riceve periodicamente le informazioni da ogni Stato parte circa l'effettiva implementazione della CEDAW .

<sup>7</sup> ) I c.d. rapporti ombra concernenti la situazione italiana e trasmessi dalle ONG's sono pubblicati in <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws49.htm>.

<sup>8</sup> ) Il testo integrale del documento trasmesso al Comitato è consultabile in <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws49.htm>.

In questa sede vengono sintetizzate le osservazioni dei due Autori in risposta ai §§ 14-15 *list of issues* dedicati ai temi della "violenza contro le donne, con particolare riferimento alle iniziative in corso, all'elaborazione di un piano nazionale di lotta contro ogni forma di violenza contro le donne ed all'adozione di altre misure a favore delle vittime di violenza".

<sup>9</sup> ) CEDAW/PSWG/2010/49, *Report of the pre-session working group, 04/11/2010*.

<sup>10</sup> ) v. il documento CEDAW/C/ITA/Q/

<sup>11</sup> ) v. le Osservazioni conclusive del Comitato dedicate all'Italia, il testo integrale è consultabile in

stereotipi che hanno un impatto importante sul ruolo della donna e sulle responsabilità a lei riconosciute nella società e nella famiglia. Simili stereotipi, esaltati nelle dichiarazioni pubbliche dei politici, minano lo *status* sociale delle donne ponendole in situazioni di svantaggio, diminuendo le possibilità di accesso ai “piani alti” del mercato del lavoro, della vita politica, del “*decision-making*” ed incidono negativamente sulle scelte degli studi e della professione che vogliono intraprendere, incrementando così un profondo dislivello tra i due sessi. Queste le ragioni per le quali il Comitato invita l’Italia ad adottare tutte le misure (amministrative, legali, politiche ed educative) necessarie per ridimensionare questi stereotipi alla luce dell’art. 2 della Convenzione EDAW. Ed ancora, lo Stato dovrà intervenire in modo appropriato sulla diffusione di immagini sessiste divulgate dall’industria della pubblicità e dai *media*, nelle quali gli uomini e le donne sono spesso raffigurati in modo stereotipato <sup>(12)</sup>.

Il Comitato ha riscontrato che in tutti i Paesi convenuti nella 49<sup>a</sup> Sessione sono da annoverare notevoli cambiamenti supportati da riforme legislative volte ad abolire ogni discriminazione e promuovere un’ eguaglianza di genere; ed ancora, emendamenti diretti ad attuare politiche che consentano la proprietà privata, l’accesso alla sanità e all’educazione, nonché una maggiore partecipazione nei processi decisionali. L’analisi dei *reports* ha consentito al Comitato di apprezzare il rilevante impegno teso a porre fine alle molteplici manifestazioni di violenza contro le donne, incluse le mutilazioni genitali femminili.

In alcuni Paesi appare ancora oggi preoccupante l’elevato tasso di mortalità durante parto, nonché il ristretto accesso all’ assistenza sanitaria riservato alle madri.

Ed ancora, il Presidente Pimental ha messo in evidenza come in alcuni Paesi persistano, nel diritto di famiglia, alcune disposizioni discriminatrici, ad esempio a proposito del matrimonio, dell’eredità, della nazionalità e dell’insieme delle relazioni familiari.

Il traffico di esseri umani, donne e bambini, rimane un problema comune a tutti i Paesi intervenuti <sup>(13)</sup>, così come troppo spesso donne e bambine continuano ad essere sottoposte a pratiche lesive della loro integrità personale, ivi comprese le prassi di “vendita della sposa”, la poligamia, il matrimonio con le bambine, i rapimenti e le violenze sessuali.

In sintesi, in ogni Paese presente alla 49<sup>a</sup> Sessione esistono gruppi di donne svantaggiate che soffrono di varie forme di discriminazione, così come è evidente l’esistenza di una limitata partecipazione delle donne nei processi decisionali e dirigenziali.

La 50<sup>a</sup> Sessione del Comitato del 3-21 ottobre 2011 a Ginevra, è dedicata alla verifica dei Paesi del Ciad, Costa D’avorio, Kuwait, Mauritius, Montenegro, Lesotho, Oman Paraguay.

L’Italia avrà tempo sino al mese di luglio 2015 per attuare le Raccomandazioni espressamente indicate dal Comitato <sup>(14)</sup>.

---

<sup>12</sup> ) v. le Osservazioni conclusive del Comitato dedicate all’Italia, cit., p. 5-6.

<sup>13</sup> ) Con riferimento alla situazione italiana v. le Osservazioni conclusive del Comitato dedicate all’Italia, cit., p. 7-8.

<sup>14</sup> ) v. le Osservazioni conclusive del Comitato dedicate all’Italia, il testo integrale è consultabile in

## 2. Gli interventi normativi.

La ricerca dell'abolizione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna sembrerebbe passare necessariamente attraverso due processi evolutivi: il primo è normativo, mentre il secondo è culturale.

Non a caso l'art. 2 della Convenzione EDAW <sup>(15)</sup> contiene l'espresso invito ad adottare appropriate misure legislative. Di conseguenza, fare un bilancio circa la reale implementazione della CEDAW può significare anche rilevare i deficit e le lacune dei sistemi normativi, e non solo. Ne costituisce prova il fatto che al termine della 49<sup>a</sup> Sessione, il Comitato EDAW ha potuto rilevare la mancanza di una soddisfacente legislazione sia nella sfera delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro, sia nel settore delle numerose violenze nei confronti delle donne, ivi comprese le forme di stupro da parte del coniuge.

Predisporre interventi normativi sembrerebbe, tuttavia, la soluzione più adeguata.

Ritorna, allora, alla mente il messaggio diramato tempo addietro, per celebrare la giornata nazionale della donna, dall'attuale Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki Moon il quale, reclamando misure per l'emancipazione delle donne, oltre che la promozione dell'immagine della donna nei *media*, aveva affermato che “*sono necessarie delle leggi che qualifichino come crimine la violenza sessuale e che obblighino gli autori a rispondere delle loro azioni*”, concludendo che, per di più, “*è necessario far rispettare queste leggi*”.

La legge, dunque, innanzitutto.

All'inizio dell'anno 2008, infatti, il Segretariato generale ONU aveva anche “lanciato” una pluriennale – e perciò ancora in corso - campagna globale dal titolo “*UNiTE to end violence against women*” - “Tutti uniti per mettere fine alla violenza contro le donne” - con il preciso scopo di richiamare tutti i *partner* affinché impieghino ogni energia per eliminare la violenza contro le donne <sup>(16)</sup>. In questa Campagna viene - tra l'altro - ufficialmente riconosciuto il potere della legge. Fra i cinque punti chiave fissati, risalta quello per cui i singoli Paesi assumono l'impegno, da assolvere entro il 2015, di adottare nuove leggi, ovvero incrementare quelle in vigore, per punire ogni forma di violenza contro le donne.

Si vuole, insomma - per così dire - sfruttare il potere della legge per arrestare quello che la Campagna stessa definisce il “micidiale flagello” della violenza contro le donne.

In questo contesto internazionale si è ben inserita l'attività del legislatore italiano che, nella primavera del 2009, è intervenuto con una procedura d'urgenza per affrontare il tema della violenza contro le donne. Le iniziative legislative allora in esame (AC 1440 in tema di atti persecutori e AC 1442 in tema di violenza sessuale) sono così confluite nel D.L. n. 11/2009 “recante misure in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla

---

<sup>15</sup> ) *Article 2 CEDAW . States Parties condemn discrimination against women in all its forms, agree to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating discrimination against women and, to this end, undertake:*

*(b) To adopt appropriate legislative and other measures, including sanctions where appropriate, prohibiting all discrimination against women.*

<sup>16</sup> ) “UN Women” rappresenta un assiduo e proficuo interlocutore del “*Committee on the Elimination of Discrimination against Women*”.

violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, convertito in legge 23 aprile 2009, n. 38.

La ben nota legge, oltre a rivedere il settore degli abusi sessuali, ha cristallizzato come illecito penale quella condotta persecutoria sino ad allora definita nei sistemi penali europei con il termine *stalking*.

La norma che oggi punisce il reato di “atti persecutori” (art. 612 *bis* c.p.) è apparsa fin da subito, relativamente alla sua struttura giuridica, debole e carente - avuto riguardo alla genericità degli elementi costitutivi del reato - generica sulla descrizione delle condotte che appaiono troppo ampie. E’ punita l’azione dello *stalker* quando è tale da “cagionare” un “perdurante e grave stato di ansia o di paura”, oppure ingenera un “fondato timore” per la incolumità propria o per quella di un familiare. E’ chiaro che si tratta di eventi psicologici di difficile accertamento e di carattere esclusivamente soggettivo.

Ed ancora, nel pretendere in modo indeterminato e soggettivo la realizzazione di un danno, la norma palesa una posizione di assoluta “fragilità” di fronte ad un eventuale vaglio di costituzionalità. Tale possibile esito parrebbe costituire l’inevitabile conseguenza di una scelta frettolosa ed emotiva che ha visto, tra l’altro, esautorato il Parlamento della sua principale funzione.

In altre parole, esiste una nuova “legge” (a lungo sospirata), ma come spesso accade la “legge” piuttosto che offrire soluzioni presenta essa stessa aspetti problematici.

Non basta che essa affermi l’esistenza di un diritto, è necessario assicurare che quel diritto non venga negato. A ciò si aggiunga che non è sufficiente emanare le leggi, ma è necessario che tutti gli operatori abbiano la capacità, la preparazione e la sensibilità per applicarne lo spirito e la lettera.

Di certo, nella nuova normativa italiana, ad esempio sono mancate quelle linee guida che consentono di attuare una intensa collaborazione tra tutti i soggetti che operano in questo settore per risolvere difficili situazioni.

Il fenomeno dello *stalking*, in Italia, viene seguito sia attraverso un Osservatorio Nazionale, sia grazie alla iniziativa congiunta di Polizia di Stato e Università che contribuiscono con un’attività di ricerca. E’ stato, così, concepito un formulario, denominato “S.i.l.v.i.a.” (*Stalking inventory list* per vittime e autori), utilizzato dalle Forze di Polizia per monitorare i casi di *stalking*. E’ uno strumento di supporto per l’investigatore che permette di contribuire alla comprensione delle dinamiche che riguardano la vittima di continue molestie, minacce e atti vessatori, subiti ad opera di una persona conosciuta o sconosciuta. La raccolta sistematica dei dati tramite il formulario S.i.l.v.i.a. può essere, altresì, utilizzata per monitorare in ambito nazionale la diffusione del fenomeno e le caratteristiche sia di chi agisce (*stalker*) sia di chi subisce gli atti persecutori, consentendo di elaborare strategie efficaci di contrasto. Il formulario, che è stato predisposto prima dell’approvazione della legge 38/2009, già con questo meritevole fine, non riesce, tuttavia, a trovare una capillare ed omogenea applicazione su tutto il territorio nazionale.

Nella stessa prospettiva è stata realizzata una rete nazionale antiviolenza (*ARLANN4*) pensata per recepire e diffondere a livello nazionale le azioni realizzate dalle reti antiviolenza a livello locale, chiamate a contrastare il fenomeno della violenza di genere, garantendone i necessari raccordi tra le Amministrazioni Centrali competenti nel campo giudiziario, sociale, sanitario, della sicurezza e dell’ordine pubblico.

La legge 38/2009 ha introdotto delle importanti misure di tutela immediata della vittima che arrivano sino a limitare la libertà di movimento dello *stalker*. A titolo d'esempio, nel fare un primo bilancio, si può ritenere molto efficace il c.d. divieto che viene ordinato dal giudice, rivolto allo *stalker*, di "avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima"; secondo i dati forniti dalla Polizia di Stato, nel primo anno dall'emanazione della legge sono stati emessi 1.313 ordini di questo genere.

Allo stesso modo, l'istituto dell' "ammonimento" – sono 1020 i provvedimenti emessi nel primo anno di operatività della legge - che rappresenta senz'altro uno strumento deflattivo dell'*iter* giudiziario ma, ancor più, un elemento di mediazione tra vittima e *stalker*, quantomeno nella fase iniziale dell'azione persecutoria, ha sortito effetti incoraggianti: lo *stalker* viene ufficialmente invitato dalla Polizia a cessare il suo comportamento fastidioso e solo nel 10 % dei casi i soggetti ammoniti continuano nella condotta vessatoria.

L'esigenza di protezione della vittima dall'autore delle violenze rimane un punto centrale; tanto è vero che il Comitato EDAW dopo aver esaminato i *reports* (quello ufficiale e i c.d. alternative) ha raccomandato all'Italia di offrire alla donna ogni adeguata forma di tutela (17).

Gli atti persecutori non sono certo l'unica forma di violenza sulle donne ma, forse, soltanto quella recentemente "codificata" e sanzionata da un legislatore che sembra provare – senza riuscirci – a stare al passo con l'intero contesto internazionale.

Nonostante le petizioni di principio, la politica italiana si muove con estrema prudenza e/o lentezza tanto è vero l'Italia non compare tra i 15 Paesi che hanno già firmato la nuova Convenzione del Consiglio d'Europa per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica (CETS n. 210), aperta alla firma nel corso della cerimonia tenutasi ad Istanbul (11 maggio 2011) in occasione della 121<sup>a</sup> Sessione del Comitato dei Ministri, alla presenza dei Ministri degli Affari Esteri dei 47 Stati membri.

### 3. Il "Piano Nazionale contro la violenza di genere e lo *stalking*".

Il c.d. "Piano Nazionale contro la violenza di genere e lo *stalking*" - che il Governo Italiano ha approvato nel dicembre 2010 - intende, tra l'altro, tradurre in azioni concrete quanto già affermato con la più recente legislazione in materia (D.L. n. 11/2009 convertito nella legge 38/2009). Esso, in particolare, mira da un lato a stimolare la cooperazione sinergica tra i principali attori coinvolti nell'affrontare il fenomeno della violenza contro le donne, dall'altro ad elaborare e sviluppare una strategia di prevenzione e contrasto della violenza, nonché un'azione di protezione, tutela, sostegno e reinserimento delle vittime.

---

<sup>17</sup> ) Nelle sue Raccomandazioni, il Comitato invita espressamente l'Italia a "ensure that female victims of violence have immediate protection, including expulsion of perpetrator from the home, guarantee that they can stay in secure and well funded shelters, in all parts of the country, and that they have access to free legal aid, psycho-social counselling and adequate redress, including compensation"; v. le Osservazioni conclusive del Comitato dedicate all'Italia, cit., p. 7.

Sebbene non sia ancora possibile stilare un primo bilancio degli effetti prodotti dal “Piano Nazionale contro la violenza di genere e lo *stalking*”, il dubbio è che esso rischi di rimanere una bella “dichiarazione d’intenti”.

Non abbastanza è detto circa il reperimento e l’assegnazione di fondi per il raggiungimento dei singoli obiettivi; molto poco a proposito della costruzione di reti tra tutti i soggetti impegnati nel contrasto alla violenza di genere; nulla riguardo le strategie per fare emergere quella parte del fenomeno – la più grande – che rimane sommersa.

Si consideri, se non altro, che gli ultimi dati raccolti in materia risalgono al 2006, mentre quelli “certi” saranno costituiti dal numero di denunce presentate alle forze dell’ordine, dai referti medici di pronto soccorso, nonché dai contatti con il numero verde 1522 e con i centri antiviolenza distribuiti – peraltro nient’affatto omogeneamente – sul territorio nazionale. Un simile rilevamento rappresenterà senza dubbio una piattaforma importante sulla quale lavorare rimanendo, tuttavia, un elemento assolutamente parziale.

Il Piano prevede anche la promozione e realizzazione di seminari di formazione per le diverse categorie di operatori chiamati ad occuparsi delle vittime di violenza (Forze dell’Ordine, medici, e naturalmente giudici ed avvocati). E’ questo un punto essenziale sul quale dovrebbe esserci il massimo investimento <sup>(18)</sup>.

### 3. Le iniziative culturali.

La repressione penale, però, non appare sufficiente a curare sintomi che traggono le loro origini in usanze culturali. Il discorso porterebbe lontano, perciò bastino solo pochi brevi cenni.

Le ufficiali campagne di informazione (lo spot della rosa bianca o quello sullo *stalking* andati in onda in pochissime occasioni) che dovrebbero agevolare una crescita culturale non paiono soddisfacenti. Al contrario, appaiono degne di nota le ultime iniziative popolari che si sono concretizzate in forme di protesta collettiva sul territorio nazionale contro la distorsione dell’immagine della donna. Tali forme di protesta culturale si muovono diffondendo informazione soprattutto attraverso quei canali che difficilmente riescono ad essere censurati (in particolare attraverso i più noti *social network*). Nella primavera 2011 sono sorte due importanti mobilitazioni popolari, ispirate e guidate da donne, rappresentate da questi slogan “IO SONO DONNA, IO SONO ....” e “SE NON ORA, QUANDO ?” <sup>(19)</sup>.

---

<sup>18</sup> ) Nelle sue Raccomandazioni, il Comitato invita espressamente l’Italia a “(c) ensure that public officials, especially law enforcement officials and professionals in the judiciary, health-care, social work and education are systematically and fully sensitized to all forms of violence against women and girls;”, v. le Osservazioni conclusive del Comitato dedicate all’Italia, cit., p. 7.

<sup>19</sup> ) “Se non ora, quando?” SNOQ è diventato un movimento culturale diffuso a livello nazionale, attraverso la costruzione di una importante rete. Dopo la prima spontanea manifestazione del 13 febbraio 2011 si è arrivati ad una vera e propria Assemblea Nazionale tenutasi a Siena (9-10 luglio 2011). Tra le successive iniziative spicca quella dal titolo “Un treno per la Costituzione”, che vuole essere una ferma opposizione contro la modifica dell’art. 1 della Costituzione italiana. Le donne SNOQ vogliono essere portatrici di legalità, giustizia e laicità e perciò si muovono in difesa della Carta costituzionale che è garanzia imprescindibile per l’affermazione di questi principi (24 settembre 2011).

E' così iniziato un dibattito su temi fondamentali, dal significato dell' essere donna alla necessità di chiarire quale senso politico abbia, oggi, affermare la parità e la differenza tra uomini e donne. Questa chiarezza è posta alla base di ogni considerazione, di qualunque genere, prima tra tutte quella sulla violenza e sulla discriminazione quotidiana. Il movimento culturale tende a trasformare l'indignazione in azione, invocando dignità, uguaglianza e rispetto,...“se non ora, quando?” (20).

E' in effetti fondamentale promuovere una cultura diversa tenendo conto delle differenze del genere umano, ricordando che, come evidenziato da Gerda Lener, “*la chiave per capire la storia delle donne sta nell'accettare il fatto, per quanto doloroso, che è la storia della maggioranza della razza umana*”.

#### **4. Il mondo reale e la sua quotidianità.**

Come è noto, le molteplici forme di violenza di genere e di discriminazione della donna sono state definite all'ONU come il “flagello micidiale” del secondo millennio.

Le dimensioni del fenomeno italiano sono sintetizzate nei risultati pubblicati dall'ISTAT di una ricerca sulla violenza nei confronti delle donne condotta nel 2006/2007 con il finanziamento del Ministero per i diritti e le pari opportunità. Il campione preso in esame comprende 25 mila donne tra i 16 e i 70 anni, intervistate da gennaio a ottobre 2006 con tecnica telefonica. Vengono misurati tre diversi tipi di violenza: a) la violenza fisica è graduata dalle forme più lievi a quelle più gravi: la minaccia di essere colpita fisicamente, l'essere spinta, afferrata o stratonata, l'essere colpita con un oggetto, schiaffeggiata, presa a calci, a pugni o a morsi, il tentativo di strangolamento, di soffocamento, ustione e la minaccia con armi; b) per violenza sessuale vengono considerate le situazioni in cui la donna è costretta a fare o a subire contro la propria volontà atti sessuali di diverso tipo: stupro, tentato stupro, molestia fisica sessuale, rapporti sessuali con terzi, rapporti sessuali non desiderati subiti per paura delle conseguenze, attività sessuali degradanti e umilianti; c) le forme di violenza psicologica rilevano le denigrazioni, il controllo dei comportamenti, le strategie di isolamento, le intimidazioni, le forti limitazioni economiche subite da parte del partner (21).

I dati risultanti dalla ricerca ISTAT, tuttavia, sebbene importanti e significativi, non riescono a descrivere in modo esatto il quadro della situazione della violenza di genere. Negli ultimi quattro anni sono cambiate molte cose; le nuove leggi hanno dato una maggiore forza alle donne, che escono sempre più spesso dal silenzio, ma questo non le ha rese meno vulnerabili.

In altri termini, le leggi non sono sufficienti per attuare un cambiamento permanente essendo imprescindibile anche una adeguata educazione per ottenere una trasformazione culturale. La violenza sulle donne, che è quotidianamente in costante aumento, continua

---

<sup>20</sup> ) L'iniziativa popolare ha portato a scegliere la data del 14 luglio come occasione per manifestare una ferma opposizione nei confronti della manovra finanziaria del Governo Italiano. I due gruppi “SeNonOraQuando” e “Pari e Dispare” sono stati gli artefici della campagna “*non farti scippare il futuro*” che ha portato ad un *sit in* in Piazza Montecitorio in coincidenza temporale con la discussione a New York dei c.d. “rapporti ombra” sulla disuguaglianza di genere in Italia, durante la 49<sup>a</sup> sessione del *Committee on the Elimination of Discrimination against Women* .

<sup>21</sup> ) Il testo integrale della ricerca ISTAT è consultabile in <http://www.istat.it/it/archivio/34552>

ad essere legata ad un problema culturale basato su una assenza di rispetto della “diversità” di genere.

La violenza sulle donne è presente in tutte le società, trasversalmente, in ogni categoria sociale ed in effetti come ha ribadito Gertrude Mongella (Segretario generale della Conferenza mondiale per le donne) parlare di violenza di genere *‘significa solo che bisogna tener conto che il mondo è fatto di uomini e di donne’*.

La cronaca italiana registra un costante aumento dei casi di violenza di genere, ma molto probabilmente ciò che è aumentata è soltanto la vasta eco che tali eventi ricevono, per i motivi più disparati.

Nello stesso modo, i dati ufficiali dimostrano che sono in aumento i numeri delle denunce delle donne, che trovano il coraggio di chiedere aiuto e di dire basta alle violenze fisiche e psicologiche. Questa è soltanto la punta dell’iceberg perché, oggi come ieri, la violenza è spesso tenuta nascosta o accettata tacitamente. La violenza (psicologica e fisica) viene spesso sentita dalla donna come una vergogna di cui è meglio non parlare.

Nonostante tutto la donna, di solito, non denuncia le violenze subite dal partner convivente soprattutto perché le misure previste per la sua tutela non sono di fatto efficienti. Appare ancora molto difficile rompere quel vincolo di assoggettamento psicologico in cui spesso viene ridotta la vittima.

Per quest’ultima risulta ancora molto difficile, dal punto di vista psicologico, affrontare un processo penale per ottenere la punizione del colpevole; anche qui, ancora una volta, è un problema di “giudizio” sulla donna, piuttosto che di regole del processo. Le previsioni normative e la loro applicazione concreta non riescono ad assicurare l’adeguato supporto.

Va rilevato che i dati giudiziari ufficiali non mettono in risalto i risultati raggiunti nel contrasto alle forme di violenza delle donne, perciò non è semplice rinvenire dati circa il numero di processi celebrati ovvero il numero di condanne pronunciate per i reati concernenti la c.d. violenza di genere .

Accade anche, purtroppo, che il ricorso alla giustizia penale venga strumentalizzato; tra i casi portati a conoscenza delle forze di polizia, per esempio, ve ne è più d’uno in cui la denuncia viene presentata per raggiungere risultati diversi dalla punizione del colpevole, tipo l’ottenimento di benefici in sede civile nel corso dei procedimenti di separazione tra coniugi. Questa prassi negativa porta, talvolta, a svalutare la gravità di alcune situazioni ma dimostra come ci sia un *deficit* di tutela giudiziaria della donna anche nel settore della famiglia. La donna denuncia gli abusi subiti dall’ *ex* coniuge soprattutto per ottenere una tutela come madre e come donna separata/divorziata.

## **6. Conclusioni.**

I *report* dei Paesi presenti a New York, insieme al contributo offerto dalle ONG’s, le osservazioni, i dibattiti e la sintesi dei lavori della 49<sup>a</sup> sessione del Comitato EDAW portano ad alcune considerazioni finali.

Con riguardo alla situazione italiana, nonostante l’adozione di nuove misure legislative (in tema di *stalking* e violenza sessuale) e amministrative (come il piano nazionale anti *stalking*) il Comitato ha espresso la propria preoccupazione per l’alto numero di violenze perpetrate su donne e bambine, per la mancanza di dati sulle violenze contro le donne

immigrate - Rom e Sinti - e per la persistenza di attitudini socio culturali che giustificano le forme di violenza domestica. In particolare, preoccupa l'alto numero di donne uccise dal partner o ex partner, indice del fallimento dell'autorità nel suo fondamentale compito di protezione delle donne <sup>(22)</sup>. Da qui una serie di precise "raccomandazioni" e *last, but not least*, l'invito a procedere alla ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica (CETS n. 210).

Insomma, le forme di discriminazione nei confronti della donna, spesso aggravate dalle variegate manifestazioni di violenza, rappresentano in tutti i paesi del mondo (chi più chi meno) ancora una difficile realtà nonostante l'esistenza di una "LEGGE" con portata sia internazionale che nazionale.

E' anche vero che, con il passare del tempo, sono stati fatti grandi passi in tutte le direzioni, persino sotto il profilo linguistico. Si pensi all'emblematica metamorfosi che ha portato a mutare l'espressione "diritti dell'uomo", che compare nelle Carte internazionali, nella diversa locuzione "diritti umani" poiché - come è risaputo - non l'uomo, bensì l'uomo e la donna, costituiscono la misura di ciò che è umano.

Le Carte internazionali proclamano diritti che sono universali, ma il loro rispetto non lo è, almeno per adesso.

Le violazioni dei diritti fondamentali sono sotto gli occhi di tutti.

La donna combatte ancora oggi, come in tutto il corso della storia, per la libertà di essere donna, per la libertà dalla discriminazione. Tra i diritti che le sono stati riconosciuti, dopo quello al voto, all'istruzione, al lavoro, alla salute, alla integrità fisica, alla non discriminazione etc., non trova posto - ancora e soprattutto - il diritto di non essere vittima.

Un ruolo cruciale per il rispetto dei diritti fondamentali viene, senza dubbio, assegnato al processo culturale, perché solo una corretta evoluzione culturale potrà portare a mutamenti significativi. Non a caso, infatti, il Comitato EDAW raccomanda all'Italia di valorizzare e coinvolgere la società civile (anche nelle sue forme associative) nel cammino verso l'abolizione di ogni forma di discriminazione, passo dopo passo, grazie alle campagne informative nei *media* e ai programmi educativi, divulgando il messaggio che la violenza di genere è socialmente inaccettabile <sup>(23)</sup>.

L'evoluzione culturale, pertanto passa attraverso una "educazione" che induce ad una crescita, ad una modifica dei comportamenti e degli stili di vita senza che vi sia una imposizione dall'alto, perché il cambiamento deve avere come protagonista ogni singolo individuo partecipe della società contemporanea <sup>(24)</sup>. Ogni persona può superare le credenze, può modificare gli stereotipi, può migliorare sé stesso attraverso un mutamento dei valori, e così via. Insomma, ognuno di noi può - e deve! - fare la sua parte; in questo modo, ed insieme, si potrà ottenere tutto ciò che è necessario anche per garantire i diritti umani.

---

<sup>22</sup> ) In questi termini v. le Osservazioni Conclusive del Comitato dedicate all'Italia p.6 , il testo integrale è consultabile in <http://www.scribd.com/doc/61517198/valutazione-e-raccomandazioni-dell-ONU>

<sup>23</sup> ) In questi termini v. le Osservazioni Conclusive del Comitato dedicate all'Italia, cit., p. 7.

<sup>24</sup> ) Sul punto e per alcune riflessioni sui percorsi di crescita individuale cfr. E. Cheli - N. Montecucco, I creativi culturali. Persone nuove e nuove idee per un mondo migliore, Milano, 2009, *passim*, segn. 64; 67; 74.

Ogni persona può agire, mirando ad un cambiamento anche culturale.

---

<sup>25</sup> ) Si rinvia espressamente a E. Laszlo, *Tu puoi cambiare il mondo. Istruzioni per l'uso del XXI secolo*, Milano, 2003. Ervin Laszlo, filosofo della scienza e della teoria generale dell'evoluzione, è anche fondatore e presidente del Club di Budapest, associazione informale di leader d'opinione etici che, tra l'altro, si impegna nella ricerca delle cause di violenza nel mondo. Ulteriori informazioni sul Club di Budapest e sulle sue attività sono accessibili sul sito [www.club-of-budapest.org](http://www.club-of-budapest.org)